

COMUNE DI FERLA

PROVINCIA DI SIRACUSA

**REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI,
BENEFICI, VANTAGGI ECONOMICI
E PATROCINI**

Approvato con deliberazione del C.C. n. 18 del 22 Maggio 2014

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Esclusioni e limitazioni
- Art. 3 – Tipologie di intervento

CAPO II - CONCESSIONI DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI

- Art. 4 – Modalità di concessione ed individuazione dei beneficiari
- Art. 5 – Istanza per la concessione di contributi
- Art. 6 – Criteri e procedura per la concessione di contributi
- Art. 7 – Albo delle Associazioni
- Art. 8 – Criteri per la concessione di forme di vantaggio economico
- Art. 9 – Concessione dell'uso di beni mobili
- Art. 10 – Verifica dell'utilizzo delle forme di sostegno e/o vantaggio economico e materiale informativo
- Art. 11 – Rendicontazione dei contributi
- Art. 12 – Rendicontazione dei vantaggi economici

CAPO III - CONCESSIONI DI PATROCINI

- Art. 13 - Soggetto competente alla concessione di patrocini
- Art. 14 - Soggetti beneficiari dei patrocini
- Art. 15 - Criteri per la concessione di patrocini
- Art. 16 - Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni
- Art. 17 - Procedura per la concessione di patrocini
- Art. 18 - Utilizzo dello stemma del Comune in relazione al patrocinio
- Art. 19 - Patrocinio associato a forme di sostegno e/o vantaggio economico
- Art. 20 - Concessione di patrocini per iniziative aventi scopo di lucro
- Art. 21- Rendicontazione dei patrocini concessi

CAPO IV – PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE

- Art. 22 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione
- Art. 23- Albo dei beneficiari
- Art. 24 - Disposizioni finali

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di forme di sostegno economico, vantaggi economici e patrocini a favore di soggetti pubblici e privati operanti nella realtà comunale per lo svolgimento di attività rispondenti alle esigenze della comunità locale che riguardano i seguenti ambiti:

- a) sociale e assistenziale;
- b) istruzione, formazione e ricerca scientifica;
- c) cultura e realizzazione di spettacoli nel quadro di eventi culturali;
- d) arte e tutela dei beni storici e artistici;
- e) sport e tempo libero;
- f) tutela dell'ambiente;
- g) turismo;
- h) promozione del tessuto economico sociale;
- i) protezione civile,
- l) iniziative in favore dei giovani e per le pari opportunità;

2. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10 e ss.mm.ii. (corrispondente all'art. 12 della legge 241/1990) e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

3. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce la condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di sostegni e vantaggi economici da parte del Comune.

Art. 2 – Esclusioni e limitazioni

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rapporti di natura pattizia intercorrenti tra Amministrazione e soggetti operanti per la realizzazione di attività istituzionali della stessa, qualora gli stessi configurino una relazione comportante prestazioni di servizio e corrispettivi specifici per le stesse.

2. Sono esclusi dalla presente regolamentazione i contributi previsti da norme di legge o da specifici atti amministrativi (quali regolamenti, convenzioni, protocollo d'intesa, ecc.).

3. Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali.

4. I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi, ma solo di vantaggi economici e patrocini.

Art. 3 – Tipologie di intervento

1. Gli interventi, sotto forma di contributi o vantaggi/benefici economici, si distinguono in diretti ed indiretti.

2. Sono interventi diretti i contributi economici che il Comune può erogare ai sensi del presente Regolamento nelle seguenti tipologie :

a) contributi economici per il sostegno alla attività ordinaria di enti pubblici e privati e delle associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, in relazione ai benefici che da essa derivano alla comunità locale;

b) contributi economici per il sostegno alla realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse della comunità locale, da parte di enti pubblici e privati e delle associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato;

3. Sono interventi indiretti:

a) la concessione, da parte del Comune, del patrocinio;

b) la concessione di beni mobili, disciplinata nel presente regolamento e la concessione di beni immobili disciplinata nell'apposito regolamento comunale (cd. vantaggi economici consistenti in benefici diversi dalle erogazioni in denaro).

4. In casi particolari, con deliberazione della Giunta comunale adeguatamente motivata, l'attribuzione di interventi economici, sia diretti che indiretti, può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali. Per il sostegno ai programmi di cooperazione internazionale e agli interventi di solidarietà internazionale si applica il limite di cui all'art. 19, comma 1bis, del d.l. 8/1993 convertito nella legge 68/1993 (0,80% della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti).

CAPO II

CONCESSIONI DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI

Art. 4 – Modalità di concessione ed individuazione dei beneficiari.

1. L'Amministrazione concede in via ordinaria sostegni economici a soggetti operanti nella comunità locale che ne facciano richiesta sulla base di una valutazione di coerenza / affinità delle attività dagli stessi svolte con propri interventi, progetti e programmi, tale da poterli ricondurre a linee di sviluppo delle funzioni amministrative in attuazione di quanto previsto all'articolo 1.

2. L'amministrazione comunale può sollecitare la presentazione di proposte di iniziative, interventi o progetti sostenibili con risorse pubbliche, avviando specifica procedura in tal senso previa deliberazione della Giunta comunale e pubblicazione di apposito bando/avviso.

3. La valutazione delle proposte/richieste dei singoli soggetti è condotta a procedimenti comparativi, finalizzati ad ottimizzare la distribuzione delle risorse tra soggetti e per attività meritevoli del sostegno economico dell'Amministrazione.

4. L'Amministrazione può assegnare, in via eccezionale, sulla base di adeguata motivazione e comunque per una percentuale non superiore al 10% delle somme a ciò destinate in bilancio, sostegni economici straordinari a soggetti impegnati in progetti o

iniziative che per le loro caratteristiche peculiari si configurino come interventi di particolare significato per la comunità locale, riconducibili agli ambiti di attività dell'Amministrazione indicati nell'articolo 1.

Art. 5 – Istanza per la concessione di contributi

1. I soggetti che intendono accedere ai contributi economici di cui al presente regolamento dovranno presentare specifica domanda, utilizzando gli appositi modelli predisposti dalla Segreteria comunale e reperibili presso i Servizi competenti o sul sito web istituzionale, di norma:

a) entro il 30 giugno, qualora si intenda richiedere la concessione di contributi a sostegno della attività ordinaria di enti pubblici e privati e delle associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato;

b) almeno 15 giorni prima della data prevista per la realizzazione, per la concessione di contributi a sostegno di manifestazioni, iniziative, progetti specifici;

c) nei termini stabiliti dai rispettivi bandi-avvisi pubblici, nei casi di cui al precedente articolo 4 comma 2.

2. Le domande intese ad ottenere i contributi a sostegno dell'attività ordinaria, di cui alla lettera a) del comma 1, firmate dai legali rappresentanti degli enti e associazioni interessate, dovranno essere corredate da:

a) dichiarazione di avvenuta iscrizione dell'associazione, comitato, fondazione, altra istituzione di carattere privato, all'Albo delle Associazioni del presente Regolamento, con attestazione dell'insussistenza di variazioni circa l'esistenza, l'operatività, la struttura organizzativa e gestionale dell'ente rispetto a quanto dichiarato nell'istanza di iscrizione all'Albo.

b) copia del bilancio preventivo dell'esercizio per il quale si richiede il contributo;

c) copia del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;

d) relazione dell'attività prevista per l'anno in corso;

e) dichiarazione riportante le agevolazioni e i contributi eventualmente ricevuti dal Comune nell'anno in corso e nell'anno precedente.

3. Le domande intese ad ottenere i contributi a sostegno di manifestazioni, iniziative, progetti specifici, di cui alla lettera b) del comma 1, firmate dai legali rappresentanti degli enti e associazioni interessate, dovranno essere corredate da:

a) programma completo della manifestazione o relazione analitica del progetto/iniziativa;

b) preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere per la realizzazione della manifestazione, del progetto o dell'iniziativa e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle;

c) dichiarazione riportante le agevolazioni e i contributi eventualmente ricevuti dal Comune nell'anno in corso e nell'anno precedente.

4. Le domande intese ad ottenere i contributi a sostegno di iniziative presentate ai sensi di cui alla lettera c) del comma 1 sono firmate dai legali rappresentanti degli enti e associazioni interessate e dovranno essere corredate dalla specifica documentazione richiesta dal bando/avviso.

Art. 6 – Criteri e procedura per la concessione di contributi

1. I sostegni economici sono assegnati con determinazione del responsabile del competente servizio, previo indirizzo della Giunta Comunale, cui compete la determinazione del relativo valore, in relazione alle istanze presentate ed in ragione dell'entità delle risorse rese disponibili dal bilancio, sulla base dei seguenti criteri indicati nei commi successivi.

2. Criteri per le attività continuative svolte nel corso dell'anno:

a) natura dell'attività svolta a carattere sussidiario, integrativo o complementare a quella dell'Amministrazione Comunale;

b) numero di persone interessate dall'attività;

c) capacità organizzativa ed esperienza acquisita;

d) per le persone giuridiche, situazione economico-patrimoniale derivante dall'ultimo bilancio approvato;

e) presenza o meno di contributi o sponsorizzazioni di altri soggetti pubblici o privati.

3. L'erogazione dei contributi finanziari a sostegno dell'attività ordinaria di enti pubblici e privati e delle associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, avviene in unica soluzione, di norma entro il 31 ottobre. La concessione dei sostegni economici non conferisce diritto o pretesa alcuna di continuità per gli anni successivi.

4. Il Comune non assume responsabilità relative alla gestione degli enti e associazioni che ricevono dal Comune contributi per attività ordinaria, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessuna obbligazione con terzi potrà essere fatta valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni che necessitino di chiarimenti, potrà sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberare l'eventuale revoca del contributo.

5. Criteri per le attività di tipo occasionale o per singoli progetti/iniziativa/manifestazioni;

a) finalità pubblica o di interesse pubblico, fermo pur sempre il necessario collegamento con le finalità istituzionali dell'amministrazione comunale;

b) contenuto e valore dell'iniziativa;

c) livello di partecipazione previsto;

d) preventivo di spesa;

e) presenza o meno di introiti derivanti dall'attività o da sponsorizzazioni e/o contributi di altri Enti pubblici o privati.

6. L'erogazione dei contributi finanziari per il sostegno alla realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse della comunità locale, viene disposta, di norma, entro 30 giorni dalla chiusura del termine di presentazione dell'istanza.

7. L'importo del contributo erogato non potrà in ogni caso superare il 95% delle spese, al netto degli incassi, sostenute per la realizzazione della manifestazione, iniziativa, progetto.

8. Nei preventivi di spesa e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente o associazione organizzatore e da tutti coloro che, volontariamente, con esse collaborano, nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

9. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari.

10. La concessione del contributo è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzare il contributo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato

Art. 7 – Albo delle Associazioni

1. Il Comune di Ferla, al fine di consentire la partecipazione ed il coinvolgimento delle associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, al servizio della collettività, istituisce l'Albo Comunale delle Associazioni organizzate nel territorio comunale. L'iscrizione all'Albo è requisito necessario per la ricevibilità delle istanze intese ad ottenere i contributi a sostegno dell'attività ordinaria, da parte di associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato.

2. Per l'iscrizione all'Albo, le associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato devono:

a) avere sede legale in Ferla;

b) avere uno statuto improntato ai principi di democrazia, che preveda la possibilità di iscrizione dei cittadini e dal quale risulta che l'associazione non opera per fini di lucro;

c) perseguire finalità nei settori elencati all'art. 1.

3. Non possono essere iscritti all'Albo delle Associazioni i partiti politici e le organizzazioni sindacali.

4. La domanda di iscrizione all'Albo deve essere presentata al Protocollo del Comune utilizzando il modello predisposto dalla Segreteria comunale e reperibile presso i Servizi interessati o sul sito web istituzionale, debitamente firmato dai legali rappresentanti degli enti interessati. Le domande devono essere corredate da:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) organigramma nominativo degli organi direttivi in carica;

c) programma delle attività previste.

5. L'iscrizione all'Albo avviene con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio interessato, previa verifica del possesso dei requisiti in capo all'ente richiedente. Nel caso in cui l'istruttoria conduca al rigetto della richiesta di iscrizione, il funzionario Responsabile dovrà darne motivata informazione al legale rappresentante dell'associazione, al quale saranno assegnati 10 giorni dal ricevimento della nota per presentare osservazioni. Trascorso tale termine, anche sulla base di eventuali osservazioni pervenute, il funzionario deciderà sull'iscrizione o meno all'Albo dell'Associazione.

6. Le associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato si impegnano, durante il periodo di iscrizione all'Albo, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni circa la loro esistenza, operatività, struttura organizzativa e gestionale.

7. La cancellazione dall'Albo è disposta, anche d'ufficio, per il venir meno dei requisiti di iscrizione richiesti o per l'inosservanza, da parte dell'ente, di quanto previsto nel presente regolamento.

Art. 8 – Criteri per la concessione di forme di vantaggio economico

1. I soggetti beneficiari che intendono ottenere un vantaggio economico devono presentare apposita domanda, almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
2. la domanda deve contenere:
 - a) i motivi della richiesta;
 - b) l'uso che si intende fare del beneficio richiesto, specificando i motivi che ne giustificano il suo godimento come forma di vantaggio economico;
 - c) per le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori;
 - d) per le associazioni, gruppi, comitati ecc., gli scopi istitutivi.
3. La concessione del bene è disposta con determinazione del responsabile del competente servizio, previo indirizzo della Giunta Comunale.
4. La determinazione del responsabile del servizio deve evidenziare:
 - a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;
 - b) le motivazioni in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del vantaggio economico concesso;
 - c) il valore del vantaggio economico concesso. Nel caso di fruizione gratuita o a tariffa agevolata di beni e/o strutture in proprietà o disponibilità del Comune, il valore è determinato con riguardo alle tariffe ordinariamente praticate.
5. Nel caso di richiesta congiunta di vantaggio economico e contributo, si applicano le disposizioni previste dall'art. 6.
6. Per la concessione in uso di beni immobili si rinvia all'apposito regolamento.

Art. 9 – Concessione dell'uso di beni mobili

1. Il Comune di Ferla, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, può concedere, a titolo gratuito, l'utilizzo di beni mobili per iniziative, attività o manifestazioni, anche non patrocinate dal Comune di Ferla, purché non abbiano finalità di lucro e non siano in contrasto con gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale, nei settori di intervento di cui all'art. 1 del presente regolamento.
2. I beni mobili di proprietà comunale, il cui utilizzo può essere concesso a norma del presente regolamento, vengono individuati con determinazione del Responsabile di Servizio che ne detiene la disponibilità.
3. Nella determinazione il Responsabile individua altresì, per ciascun bene, l'importo del deposito cauzionale da versarsi assieme all'istanza per la concessione dell'utilizzo del bene e le modalità di versamento del deposito stesso.
4. Le richieste di utilizzo dei beni mobili di proprietà comunale, presentate su modulo apposito predisposto dalla Segreteria comunale, saranno soddisfatte in base alla data di presentazione della richiesta.
5. La durata massima del prestito è stabilita, di norma, in giorni 7, fatta eccezione per le manifestazioni di durata più lunga, per le quali dovrà essere specificata, nella richiesta, la diversa durata del prestito.
6. Il bene dato in prestito dovrà essere ritirato e riconsegnato con mezzi propri, salvo diverse disposizioni da parte del Responsabile del Servizio competente.
7. Il bene dato in prestito dovrà essere restituito, in condizioni di integrità e pulizia, entro i 3 giorni successivi alla data di scadenza del prestito; in caso contrario si provvederà ad addebitare al soggetto richiedente le spese sostenute per il ripristino del bene avuto in concessione.

Art. 10 - Verifica dell'utilizzo delle forme di sostegno e/o vantaggio economico e materiale informativo

1. L'Amministrazione verifica:

a) che l'attività svolta dal soggetto beneficiario del contributo o del vantaggio economico sia stata realizzata secondo quanto dallo stesso esplicitato nella propria istanza;

b) che le risorse assegnate siano state utilizzate interamente per la realizzazione dell'attività.

2. L'Amministrazione verifica, complessivamente e in relazione a singoli ambiti di attività, l'impatto sul contesto sociale delle attività realizzate dai soggetti di cui agli articoli precedenti con le risorse economiche da essa assegnate.

3. Gli enti pubblici e privati, le associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato che ricevono contributi annuali per l'espletamento delle loro attività sono tenuti a far risultare, dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tale attività, che esse vengono realizzate con il sostegno del Comune di Ferla.

4. Gli enti pubblici e privati, le aziende e società sportive, le associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare, dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette, che le stesse vengono realizzate con il sostegno del Comune di Ferla.

Art. 11 – Rendicontazione dei contributi

1. A conclusione delle iniziative per le quali si è chiesto il sostegno economico, i soggetti beneficiari, per ottenere la liquidazione del contributo, devono presentare, entro il termine di 30 giorni, la seguente documentazione:

a) relazione dettagliata dell'attività svolta o dell'iniziativa realizzata;

b) rendiconto economico dell'attività svolta comprensivo delle voci di entrata, comprese le sponsorizzazioni e gli eventuali contributi concessi da soggetti terzi, nonché le voci di spesa documentabili e sostenute esclusivamente per la realizzazione dell'attività per la quale è concesso il contributo;

c) copia dei documenti giustificativi delle spese sostenute;

d) materiale di documentazione dell'attività, manifestazione o iniziativa cui si riferisce il sostegno del Comune;

2. La documentazione di cui al precedente comma è trasmessa al competente servizio che, effettuata la verifica di completezza e regolarità della stessa, provvede alla liquidazione del contributo.

3. La mancata presentazione della documentazione entro il termine indicato comporta la decadenza dal contributo e l'esclusione dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio di cui al presente regolamento per un periodo di tre anni.

Art. 12 – Rendicontazione dei vantaggi economici

1. A conclusione delle iniziative per le quali si è chiesto il vantaggio economico, i soggetti beneficiari, per ottenere la liquidazione del contributo, devono presentare, entro il termine di 30 giorni, la seguente documentazione:

a) rendiconto economico finanziario dell'iniziativa con indicazione delle voci di entrata e di spesa, comprensivo dei contributi e sponsorizzazioni ricevuti da soggetti terzi;

b) nel caso sia prevista la devoluzione degli utili in beneficenza, la documentazione dell'avvenuto versamento nei confronti dei soggetti destinatari.

2. Qualora tale documentazione non pervenga entro il termine stabilito, il soggetto beneficiario è escluso, per i successivi tre anni, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento.

CAPO III CONCESSIONI DI PATROCINI

Art. 13 – Definizione e Soggetto competente alla concessione di patrocini

1. Il patrocinio rappresenta una forma di riconoscimento morale mediante il quale il Comune di Ferla esprime la simbolica adesione e l'interesse del Comune per un'iniziativa ritenuta meritevole di apprezzamento e coerente con i principi di crescita della comunità per le sue finalità culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche, sociali e celebrative.

2. Il patrocinio è un riconoscimento che comporta l'obbligo di apporre lo stemma del comune di Ferla su tutte le comunicazioni relative all'iniziativa patrocinata. E' denominato "del Comune di Ferla" e la sua concessione è formalizzata con deliberazione della giunta comunale.

3. Concedendo il patrocinio, il Comune di Ferla non si impegna finanziariamente e non mette a disposizione per l'iniziativa servizi di supporto, salvo quanto previsto dal successivo art. 16.

Art. 14 - Soggetti beneficiari dei patrocini e iniziative ammissibili

1. Sono soggetti potenziali beneficiari dei patrocini dell'Amministrazione Comunale:

a) enti locali singoli e associati e altri enti pubblici;

b) enti, associazioni, fondazioni e altre organizzazioni private a carattere culturale, scientifico, educativo, sportivo, economico e sociale, di interesse locale, che operano senza fine di lucro;

c) università e istituzioni culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche e sociali;

d) altri soggetti di particolare rilevanza sociale che svolgano attività attinenti alle competenze del Comune di Ferla per iniziative che comunque non abbiano finalità di lucro.

2. La concessione di patrocinio riguarda, di regola, iniziative di interesse di tutta la comunità locale. Essa può riguardare anche iniziative settoriali nel rispetto delle norme del

presente regolamento e dei criteri di cui al successivo articolo (ad es. iniziative rivolte a particolari fasce di popolazione).

Art. 15 - Criteri per la concessione di patrocinii

1. La concessione di patrocinii è decisa dall'Amministrazione Comunale sulla base dei seguenti criteri:
 - a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;
 - b) rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori);
 - c) significatività dell'associazione tra l'immagine dell'Amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà ed alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati.
2. Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (ad es. rassegne) o per attività programmate.
3. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata.
4. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
5. Il patrocinio non può in ogni caso essere concesso in relazione ad attività generali.

Art. 16 - Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni

1. L'Amministrazione Comunale non concede patrocinii per iniziative:
 - a) promosse da soggetti commerciali o da singoli privati che non rientrino nei casi di particolare rilevanza, o comunque per iniziative che abbiano finalità di lucro;
 - b) dalle quali derivino comunque vantaggi economici per il promotore al di fuori di finalità benefiche;
 - c) che costituiscano pubblicizzazione o promozione finalizzata alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi di qualsiasi natura;
 - d) che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, nonché da ordini o collegi professionali a fine di propaganda o proselitismo o per il finanziamento della propria struttura organizzativa.
 - e) per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune.
2. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.
3. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.

Art. 17 - Procedura per la concessione di patrocinii

1. I soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio dell'Amministrazione Comunale presentano un'istanza con almeno 20 giorni di anticipo dalla data di inizio o di svolgimento dell'evento.
2. L'istanza è accompagnata da una relazione sintetica che esplicita i seguenti elementi:
 - a) natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa;
 - b) altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;
 - c) impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale ed in altri contesti;
 - d) principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.
3. L'istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente che si assume la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie contenute nella stessa e nella relazione allegata.
4. L'Amministrazione, effettuata l'istruttoria, formalizza con specifico provvedimento, almeno 10 giorni prima della data di inizio o di svolgimento dell'evento, la propria determinazione, positiva o negativa, in merito alla concessione del patrocinio.
5. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma del comune in relazione all'iniziativa patrocinata.
6. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente.

Art. 18 - Utilizzo dello stemma del Comune in relazione al patrocinio

1. Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune, nel pieno rispetto della forma e delle caratteristiche grafiche dello stesso, negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione.
2. Il ruolo dell'Amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento.

Art. 19 - Patrocinio associato a forme di sostegno e/o vantaggio economico

1. 2. Qualora la domanda di concessione di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'erogazione di forme di sostegno e/o vantaggio economico, si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.

Art. 20 - Concessione di patrocini per iniziative aventi scopo di lucro

1. L'Amministrazione comunale può, in casi eccezionali adeguatamente motivati, concedere il patrocinio di cui al presente Regolamento per iniziative aventi scopo di lucro esclusivamente quando ricorre uno dei seguenti casi:
 - a) quando gli utili sono devoluti in beneficenza, con l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficenza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento;
 - b) a sostegno di iniziative di particolare rilevanza sotto il profilo sociale, culturale, scientifico, sportivo, di promozione del territorio e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio del Comune e a condizione che sia presentata a consuntivo,

all'Amministrazione, apposita relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale.

2. Il provvedimento di concessione deve indicare espressamente la motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e la comunità locale derivanti dal sostegno pubblico alle iniziative suddette, nonché motivare il rispetto dei criteri di cui al comma 1.

Art. 21 – Rendicontazione dei patrocinio concesso

1. in caso di patrocinio per iniziative aventi scopo di lucro, entro 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa:

a) documentazione attestante l'avvenuta devoluzione delle somme in beneficenza.

b) relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale nel caso di cui all'art. 18, ove richiesta.

2. Qualora la documentazione non pervenga nel termine indicato, il soggetto beneficiario è escluso, per un periodo di tre anni, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento.

CAPO IV

PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE

Art. 22 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione

1. Il responsabile del servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Art. 23 - Albo dei beneficiari

1. L'albo dei beneficiari previsto dal d.p.r. 7 aprile 2000, n. 118 è reso pubblico nell'apposita sezione del sito internet istituzionale dell'ente.

2. L'albo è aggiornato con cadenza annuale a cura del responsabile del servizio.

3. Nella medesima sezione, alle condizioni e secondo le modalità previste dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, sono pubblicati gli atti e le informazioni relativi alla concessione di sostegni e/o vantaggi economici.

4. Le informazioni di cui al presente articolo sono rese disponibili nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. È comunque esclusa la pubblicazione dei dati identificativi di persone fisiche destinatarie di sostegni e/o vantaggi economici, qualora da tali dati siano ricavabili informazioni sullo stato di salute o sulla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Art. 24 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.

2. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.

3. L'amministrazione comunale dispone le iniziative più idonee ad assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 8 del d.lgs. 267/2000, degli enti ed istituzioni pubblici e privati e di tutta la cittadinanza.